

COPIA

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 23-12-2010**

OGGETTO: Aliquote I.C.I. - Anno 2011.

L'anno Duemiladieci il giorno Ventitre del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella sala consiliare di Palazzo Benamati, in Via Benamati, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
RIGHETTINI ROBERTO BERTASIO AGOSTINO BUFFOLI ERMES BELLONI FABIO OGNIBENI SILVIO BESCHI MARCELLO CHIMINI VINCENZO ITA GIANBATTISTA BASILE MARCO CAPUCCINI GIULIANA BOSCHETTI MANUELA FERNANDA ARRIGHINI GIACOMO ANDREOLI ANDREA BAZZANI SERGIO MARIO	STAGNOLI PAOLA MAFFIZZOLI CLAUDIA CASTELLINI DELIA MARIA
Presenti: 14	Assenti: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **LORENZI ALBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il signor **CHIMINI VINCENZO**, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 61/C.C. del 23-12-2010

OGGETTO: Aliquote I.C.I. - Anno 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) nel quale viene stabilito che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

VISTA e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 22 dicembre 2009 con la quale si determinavano le aliquote ICI e detrazione d'imposta per l'anno 2010.

VISTO il comma n. 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote ICI.

VISTO il D.L. 93/2008 che dispone a partire dall'anno 2008 l'esonero dall'imposta comunale sugli immobili delle abitazioni principali (di categoria catastale diversa da A1-A8-A9) o assimilate per legge o in base al Regolamento Comunale, nonché le relative pertinenze.

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Cassazione Sez. V Civile n. 14389 del 15 giugno 2010 che ha chiarito che il contribuente non ha diritto all'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale se dimora abitualmente in una abitazione diversa da quella dei suoi familiari.

RITENUTO di dover individuare una nuova aliquota I.C.I. per la fattispecie impositiva prevista dall'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che recita: "*Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte*".

RITENUTO di stabilire la predetta aliquota nella misura del 2,90 per mille (duevirgolanovantapermille).

RITENUTO di confermare tutte le altre aliquote e detrazioni di cui alle delibera C.C. n. 103/2009 sopra richiamata per l'anno 2011.

ATTESO che l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, sostituendo l'art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ha modificato in modo sostanziale la disciplina previgente che prevedeva l'unicità dell'aliquota da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta dovuta, fatta salva la possibilità di determinare un'aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se locati, a' sensi del d.l. 8 agosto 1996 n. 497, convertito dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556. Le disposizioni di legge vigenti prevedono

COPIA

l'applicazione dell'aliquota ordinaria in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al sette per mille, a prescindere dalla sussistenza di straordinarie esigenze di bilancio. E' necessario precisare, tuttavia, che l'ente può deliberare l'applicazione di aliquote anche inferiori al limite legislativo del 4 per mille per determinate fattispecie applicative, nell'esercizio della propria potestà legislativa, fatte salve, comunque, le esigenze connesse al proprio bilancio (cfr. in tal senso Agenzia delle entrate, R.M. 19 febbraio 2001, n. 1/FL).

CONSIDERATO che, come evidenziato e narrato nella predetta circolare:

- nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi che hanno attribuito ai comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate e che con l'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è stato consentito agli enti locali di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille a favore delle categorie ivi individuate;
- l'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
- Da detta espressa previsione di quest'ultimo limite consegue una rilettura delle norme innanzi citate in esito alla quale è dato dedurre che gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall'altro possono però articolarle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso articolo 52 ad essi consente di esercitare.
- Nella sostanza, quindi, se vengono osservate le disposizioni normative innanzi richiamate, nessun ostacolo può opporsi alla scelta del comune di diminuire il carico fiscale relativamente all'ICI.

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall'imposta), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

RITENUTO opportuno confermare per le abitazioni principali ed assimilate non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008 e intese nei sensi voluti dal novellato art. 8 del D.lgs. N. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè residenti nel comune, le aliquote in vigore nel 2010 e della detrazione ordinaria fino a euro 600 dovuta per la predetta unità tenendo conto del vincolo dell'equilibrio complessivo del bilancio.

VISTO l'art. 58 III° comma del D. Lgs. n. 446/1997 a mente del quale la detrazione per l'abitazione principale del contribuente, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità.

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile reso a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio dell'Area Finanziaria.

COPIA

UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

CON VOTI favorevoli n. 12 (dodici), astenuti n. 2 (due: Andreoli, Bazzani), contrari nessuno espressi da n. 14 (quattordici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2011 le **aliquote I.C.I.** come di seguito specificato:

- a) **Aliquota del 3,60 per mille** (trevirgolaseiper mille) e **detrazione di € 600** applicabile per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad **abitazione principale** e assimilate o equiparate (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**).
- b) **Aliquota del 3,60 per mille** (trevirgolaseiper mille) applicabile per le **unità immobiliari locate con contratto registrato** ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e dimora abituale (art. 6, quarto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) (**Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4 marzo 2009**).
- c) **Aliquota I.C.I. del 2,90 per mille** (duevirgolanoventaper mille) ai proprietari che concedono in locazione a persone residenti ad uso abitativo a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 431/98.
- d) **Aliquota del 3,60 per mille** (trevirgolaseiper mille) e **170 euro di detrazione** per immobile posseduto, abitato e dato in uso gratuito dal proprietario a parenti o affini fino al secondo grado (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**).
- e) **Aliquota del 7 per mille** (setteper mille) per tutti i **restanti immobili**;
- f) **Aliquota del 5,25 per mille** (cinquevirgolaventicinqueper mille) per gli immobili accatastati, o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento, nelle categorie **A/10, C/1, C/2, C/3, D/2**, a condizione che vi venga regolarmente ed effettivamente esercitata **attività commerciale, artigianale o di servizi** ai sensi della normativa vigente.

2. Di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo, **si detraggono (detrazioni)**:

- **€ 600,00** per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**), con esclusione delle unità locate con contratto (o comodato) registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale .

- **€ 170,00** di detrazione per immobile posseduto (**solo per le categorie catastali A1-A8-A9 non esonerate dall'imposta dal D.L. 93/2008**), abitato e dato in uso gratuito dal proprietario a parenti o affini fino al secondo grado.

Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'utilizzo quale abitazione principale (art. 8, comma 2, D.L.vo 504/92).

COPIA

3. Come per il 2010, anche nell'anno 2011, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l'aliquota di cui alla lettera a) del precedente punto 1. e la detrazione dall'imposta di cui al precedente punto 2., si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 662/96).

4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate, consentono, in ogni caso, di mantenere gli equilibri complessivi del bilancio.

5. Di rendere pubbliche, mediante apposito manifesto, le determinazioni di cui sopra, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Successivamente, con voti favorevoli n. 12 (dodici), astenuti n. 2 (due: Andreoli, Bazzani), contrari nessuno espressi da n. 14 (quattordici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese peralzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. LORENZI ALBERTO)

IL PRESIDENTE
(F.to CHIMINI VINCENZO)

COPIA



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

N. 61/C.C. del 23-12-2010

OGGETTO: Aliquote I.C.I. - Anno 2011.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(F.to BATTISTA CLAUDIO)

COPIA



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 23-12-2010

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, 14-01-2011

Per IL SEGRETARIO COMUNALE
L'Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria TADDI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 23-12-2010, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Per IL SEGRETARIO COMUNALE
L'Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria TADDI)
